



ORDINANZA MUNICIPALE Prelievo della tassa annuale sui cani

Il Municipio di Cureglia

richiamati:

- l' art. 4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008;
- l'art. 4 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 modificato il 15 aprile 2014;
- la Circolare dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18 aprile 2014;
- la Direttiva UVC concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- la risoluzione municipale no. 8 del 29 aprile 2014

d e c i d e :


1. I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Per la determinazione della residenza dell'animale fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina ANIS.
2. La tassa annuale è fissata a fr 100.—/cane, ed è dovuta dal proprietario.
La Cancelleria comunale ne cura l'incasso entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. La tassa non è dovuta per cani deceduti prima del 1° aprile o per animali dei quali il detentore è entrato in possesso dopo il 30 settembre.
4. In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario ne è esonerato se comprova il pagamento della stessa in un altro comune.
5. Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale per 30 giorni ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 213 cpv. 2 LOC. La stessa è pubblicata all'albo comunale dal 30 aprile, pertanto il termine di ricorso decorre dal 1° maggio 2014. Scaduti i termini l'Ordinanza entra immediatamente in vigore. E' dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA:

Il Sindaco:
Paolo Pagnamenta



Il Segretario:
Urs Strozzeza